



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Sentenza CF2/19

L'anno 2019, il giorno 22 del mese di febbraio, la Corte Federale D'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Federico Di Matteo	Componente relatore
Cons. Fabio Mattei	Componente
Avv. Mario Antonio Scino	Componente
Cons. Carlo Schilardi	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel ricorso (proc.C.Fed.1/18) presentato da Antonio Mamè, avverso la sentenza 7/18 del Tribunale Federale

FATTO

L'odierno reclamo è proposto dal Sig. Antonio Mamè che contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il suo intervento in giudizio nonché nel merito per aver assolto la società Automobili Lamborghini s.p.a. dall'illecito disciplinare che le era stato contestato.

Il Sig. Antonio Mamè è il padre di Andrea, titolare di licenza di conduttore, deceduto per un tragico incidente verificatosi nel corso di una delle Serie internazionali del "Lamborghini Blancpain Super Trofeo" svoltasi in Francia il 30 giugno 2013; in un primo esposto rivolto alla Procura Federale egli ha denunciato la Automobili Lamborghini s.p.a. per aver svolto l'attività di organizzatrice delle predette serie internazionali senza avere la relativa licenza per il periodo dal 2011 al 2016, nonché, con altro esposto, per aver svolto nello stesso periodo anche l'attività di promoter senza essere titolare della relativa licenza.

Il procedimento di indagine avviato dalla Procura Federale si è concluso, in relazione al primo esposto, con il provvedimento di archiviazione del 29 maggio 2017, e con il deferimento al Tribunale Federale in relazione alla condotta denunciata con il secondo esposto, per aver accertato che la società aveva conseguito la licenza di promoter solo nel 2017 e che, dunque, nel periodo dal 2011 al 2016 era titolare della sola licenza di concorrente, inidonea a rendersi promoter dei propri trofei (violazione della NS 1, art. 3.11 per il periodo 2013 – 2014 e dell'Appendice 1, art. 9.11 per il periodo 2015 – 2016). La Procura ha, dunque, richiesto la condanna della società al pagamento dell'ammenda di € 1.804.



Il Tribunale federale dell'ACI Sport, con sentenza n. 7/2018, ha assolto la licenziata Automobili Lamborghini s.p.a. dall'illecito disciplinare che le era stato contestato con la seguente motivazione: "perché il comportamento ad essa contestato non costituisce illecito disciplinare" dopo aver dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva l'intervento di terzo nel processo da parte del Sig. Antonio Mamè.

In particolare, l'inammissibilità dell'intervento del Sig. Mamè è motivata in quattro passaggi successivi: a) il Sig. Mamè non è titolare di licenza ACI né legittimato dalla Federazione poiché titolare era il figlio Andrea; b) l'intervento di terzo nel processo disciplinare da parte del denunciante non licenziato non può essere utilizzato come strumento per creare fittiziamente una legittimazione processuale che non ha fondamento sul piano sostanziale; c) l'interventore non ha dato specifica dimostrazione del suo interesse concreto, dato che non ha indicato alcun specifico comportamento del promoter della Serie che abbia causato o concorso a causare, in tutto o in parte, l'incidente in cui ha perso la vita il figlio; d) il giudizio sportivo non può essere utilizzato al fine pratico di risolvere una questione patrimoniale che avrebbe dovuto porsi dinanzi al Collegio arbitrale.

Il reclamante contesta la decisione del Tribunale Federale; la Automobili Lamborghini s.p.a. ha presentato deduzioni difensive; la Procura Federale ha svolto le sue deduzioni in udienza.

La causa è stata chiamata all'udienza del 22 febbraio 2019.

DIRITTO

La sentenza del Tribunale Federale merita conferma per le considerazioni che seguono.

A. Il denunciante è legittimato a partecipare con memorie ed osservazioni al procedimento di indagine avviato dalla Procura Federale in seguito ad un suo esposto.

Tale conclusione – che la stessa Procura in udienza ha dichiarato di condividere – è espressione di un principio generale di *favor* per la partecipazione ai procedimenti sanzionatori da parte di chi abbia, con propria denuncia, richiesto l'avvio del procedimento (il tema è stato ampiamente approfondito dalla giurisprudenza amministrativa in tema di partecipazione del denunciante ai procedimenti sanzionatori svolti da parte delle Autorità amministrative indipendenti).

B. La posizione di denunciante non legittima, per ciò solo, la partecipazione al giudizio instaurato dal sanzionato nei confronti dell'autorità procedente, per essere l'intervento del terzo in giudizio regolato da disposizioni sue proprie volte a garantire la partecipazione al giudizio solo a quei soggetti nella cui sfera giuridica in via diretta o indiretta possono prodursi gli effetti della pronuncianda sentenza.

Così, nel caso del giudizio dinanzi al Tribunale Federale, l'art. 34 del regolamento di giustizia sportiva dell'ACI prevede, al par. 1, che: "*Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale.*"

C. La legittimazione all'intervento nel giudizio dinanzi al Tribunale Federale sussiste, dunque, solo in caso di titolarità di una "*situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale*".

Ritiene questa Corte d'appello che l'espressione vada intesa nel senso che l'intervento è consentito solo se sia dato riscontrare una relazione di causa – effetto tra l'illecito contestato e le conseguenze che si assumono prodotte nella sfera dell'interveniente; ove tale relazione sia



dimostrata il terzo, benchè estraneo all'ordinamento sportivo, è legittimato all'intervento in giudizio, per essere la sua situazione meritevole di tutela; diversamente, il suo interesse agli esiti del giudizio è di mero fatto e non giustifica la sua partecipazione.

D. Nel caso di specie la situazione del Sig. Antonio Mamè non può ritenersi meritevole di tutela da parte dell'ordinamento federale poiché non è dato riscontrare nessuna relazione, neppure indiretta, tra il fatto contestato alla Automobili Lamborghini s.p.a. – vale a dire l'aver svolto nel periodo dal 2011 al 2016 l'attività di promoter senza essere titolare di licenza – e le conseguenze che si assumono verificate nella sua sfera giuridica, riassunte nell'interesse al rispetto del principio di lealtà e correttezza (di cui all'art. 8.1 R.S.N.) (che il reclamante afferma “tradito” nei confronti del figlio dalla Automobili Lamborghini s.p.a.).

In termini più chiari, l'assenza di licenza per lo svolgimento dell'attività di promoter non ha prodotto (né è astrattamente in grado di produrre) alcun danno (o anche solo pregiudizio) al Sig. Antonio Mamè che, dunque, rispetto a tale vicenda (e alla contestazione che ne è scaturita da parte della Procura Federale) risulta sostanzialmente un *extraneus*, portatore di un interesse di mero fatto, come ogni altro cittadino, a conoscere degli esiti della accertamento della correttezza della condotta della società denunciata.

E. Ne segue il rigetto del reclamo con conseguente assorbimento di ogni altro motivo di reclamo, ivi compresi i motivi relativi al merito della sentenza impugnata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Roma, 22 febbraio 2019.

Il Presidente

Pres. Claudio Zucchelli

Il Segretario

Dott. F. Pantano

Il Relatore

Cons. Federico Di Matteo